

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ
E ATTIVITÀ PRECEDENTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14
DEL D.LGS. 33/2013**

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

La sottoscritta Caterina Marcantonio, cf MRCCRN71T47G942W, consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

PRESO ATTO

- del D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

DICHIARA

di non essere Persona Politicamente Esposta (PEP) ai sensi di cui all'art. 1 D.Lgs. 231/2007 e di non essere stretto familiare¹ di una Persona Politicamente Esposta;

di non essere rappresentante di Autorità - anche giudiziarie - che sta svolgendo o ha svolto nel corso degli ultimi 12 mesi, in nome e per conto delle stesse, attività ispettive o di vigilanza nei confronti di Consip SpA e di non essere uno stretto familiare del predetto rappresentante;

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- che, con riguardo alla carica ricoperta in Consip S.p.A., non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013: in particolare, con riferimento alle cause di inconferibilità:
 - dichiara di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, di cui all'art. 3 D.lgs. 39/2013²; e, con riferimento alle cause di incompatibilità:
 - dichiara di non essere componente del Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. (cfr. art. 12, comma 1, D.lgs. 39/2013);

¹ Coniuge/convivente o figlio/a.


² Art. 314. Peculato; Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317. Concussione; Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321. Pene per il corruttore; Art. 322. Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 322 ter. Confisca; Art. 323. Abuso d'ufficio; Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326. Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori; Art. 331. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 bis. Disposizioni patrimoniali.



- dichiara di non ricoprire le cariche di cui all'art. 12, comma 2, D.lgs. 39/2013³;

INOLTRE DICHIARA

di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati, ovvero di non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1, lett. d-e, D.lgs. 33/2013);



che, relativamente all'anno 2021, l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica è pari a € 61.700,00

* * *

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a:

- a) dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà rinnovata annualmente e pubblicata sul sito istituzionale della Consip S.p.A.;
- b) dichiara di non incorrere nei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 ed in particolare di non aver esercitata, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui Consip sia stata destinataria;
- c) dichiara di impegnarsi a prendere visione, all'atto dell'eventuale assunzione, della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/01, del Codice Etico, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- d) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 17 del Codice Etico;
- e) prende atto che Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione;
- f) si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata;
- g) dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 e di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679).

Roma, 20/05/2022

Il dichiarante _____



NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

³ Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della Legge 400/1988 o di Parlamentare.



Art. 3 D. Lgs. 39/13 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Dove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Dove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Dove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Dove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 12 D. Lgs. 39/13 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01

(-)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico



impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 D. Lgs. 39/13

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Elenco PEP (art. 1 D. Lgs. 231/07)

lett. dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.